



TRIBUNALE DI NUORO

Il Giudice dell'esecuzione, a scioglimento della riserva,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 615, comma II, c.p.c. [redacted] s.a.s. [redacted]
[redacted] società esecutata nella procedura in epigrafe, ha proposto in data 17 maggio 2017 una
seconda opposizione all'esecuzione instaurata da Banco [redacted] s.p.a., domandandone
allo stesso tempo la sospensione, per gli stessi motivi già indicati nella prima istanza di
sospensione del 7 febbraio 2017, ma evidenziando la circostanza sopravvenuta costituita da
un'integrazione della perizia econometrica depositata dal CTU nominato dal giudice
nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra il creditore
precedente Banco [redacted] e il debitore esecutato, da cui si evince un saldo del corrente n.
10925 non a debito ma a credito del cliente esecutato, pari a 157.000,00 euro circa.

Più nel dettaglio, l'opponente lamenta l'inesistenza del titolo esecutivo, in ragione
dell'asserita nullità del mutuo stipulato con la Banca opposta derivante dalla circostanza per
cui la somma mutuata (pari ad euro 170.000,00) sarebbe stata erogata dall'istituto bancario al
solo fine di ripianare lo scoperto del conto corrente n. 10925, conto corrente in cui è stata
accreditata la somma mutuata; per l'opponente il saldo passivo di tale conto corrente è frutto
di una illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi addebitati al cliente e
dell'applicazione di commissioni di massimo scoperto, ciò che, allo stato, appare accertato
accertato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo con la perizia così come integrata dal
CTU.

Il Banco [redacted] s.p.a. ha contestato nuovamente i motivi di opposizione, deducendone
l'infondatezza, affermando in particolare che la somma oggetto di mutuo non è stata erogata
al fine di ripianare il debito descritto dalla parte opponente, ma per fronteggiare il difetto di
liquidità in cui si è trovato [redacted] in seguito all'acquisto dell'immobile sito



in Dorgali, oggi oggetto di pignoramento, acquistato nell'ottobre del 2007.

Alla luce della circostanza sopravvenuta costituita dalla CTU integrativa depositata nel giudizio di merito pendente tra le parti, da cui si evince un saldo a credito del cliente eseguito anziché un saldo a debito, deve affermarsi che la istanza cautelare appare fondata e pertanto deve essere accolta per i seguenti motivi.

Ad avviso di questo giudice, dall'estratto del conto corrente in atti risulta che pressoché la totalità della somma erogata attraverso il mutuo (pari ad euro 170.000,00) è stata utilizzata per ripianare lo scoperto del conto corrente n. 10925 della società eseguita. La corrispondenza tra quanto erogato e il saldo passivo al momento dell'erogazione del mutuo, induce, allo stato, a ritenere la sussistenza di un collegamento funzionale tra il contratto di mutuo e il contratto di conto corrente; da tale collegamento funzionale consegue che l'inesistenza di un saldo passivo al momento dell'erogazione del finanziamento si riverbera sul contratto di mutuo, che appare finalizzato al ripianamento di un passivo in realtà inesistente, con conseguente nullità del mutuo stesso.

Deve aggiungersi che, ad avviso di questo giudice, la procedura esecutiva deve essere sospesa, in attesa dell'esito del giudizio di merito che sarà eventualmente intrapreso, poiché non possono essere posti alla base della procedura esecutiva i titoli dei creditori intervenuti, alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 61/2014, per cui il difetto originario del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo.

A nulla rileva quanto affermato dalla Banca opposta in ordine all'eventuale persistenza di un credito di circa 6.000,00 euro, poiché in ogni caso il credito a favore della Banca risulterebbe notevolmente ridotto, quasi azzerato, e non sarebbe giustificato il danno che subirebbe il debitore dalla prosecuzione dell'esecuzione in attesa del giudizio di merito: sarebbe infatti assai maggiore e non suscettibile di integrale riparazione rispetto al danno che la sospensione può provocare alle ragioni del creditore.

Le spese della fase cautelare devono seguire la soccombenza e la banca opposta deve essere condannata alla rifusione delle spese della presente fase cautelare in favore di [REDACTED]

[REDACTED], come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

visti gli artt. 615 e 624 c.p.c.

accoglie

la domanda di sospensione dell'esecuzione;

condanna



Il Banco [redacted] rifondere a [redacted] & c., le spese del presente giudizio, che si liquidano in 700,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;

assegna

il termine perentorio di 90 gg. per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà.

Nuoro, 30 giugno 2017

Il Giudice dell'esecuzione
Maria Cristina Lapi

